



Camerino, 31.8.2021

A tutto il personale Unicam

Carissime, Carissimi,

con il D.L. 6 agosto 2021, n. 111 sono state adottate nuove disposizioni anche per le Università in vista dell'avvio del prossimo anno accademico, alla luce del nuovo contesto del quadro epidemiologico e dell'andamento del piano vaccinale.

Preliminarmente, all'art. 1, comma 1, è stato ribadito il principio dello svolgimento, prioritariamente in presenza, delle attività didattiche e curriculari a cui già l'Ateneo aveva dato seguito e come anche ribadito nella nota ministeriale del 7 agosto 2021.

A tal fine, si ribadiscono in primis le misure di sicurezza essenziali già adottate dall'Ateneo contenute nei vari protocolli emanati;

- a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
- b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, assicurando – secondo le modalità e i controlli di seguito riportati – la più ampia partecipazione in presenza degli studenti alle attività didattiche e curriculari, tenendo conto delle condizioni strutturali – logistiche degli edifici;
- c) è fatto divieto di accedere o permanere nei locali universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

Si segnala, poi, che il Decreto Legge ha introdotto importanti novità, in particolare:

- a far data dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 tutto il personale universitario, sia docente che tecnico amministrativo, deve essere in possesso ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19/Green Pass;



- il mancato rispetto di tali obblighi ha come conseguenza che il personale è considerato assente ingiustificato e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, tenuto conto delle caratteristiche e delle specificità della prestazione lavorativa del personale docente, da un lato, e tecnico amministrativo dall'altro, il rapporto di lavoro sarà sospeso e non saranno dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominato;
- a far data dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 anche gli studenti universitari devono essere in possesso della certificazione verde COVID-19 per la partecipazione alle attività didattiche e curriculari in presenza;
- l'obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 non si applica al personale docente e tecnico amministrativo, nonché agli studenti e altro personale, esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dalla circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 n.35309;

Si ritiene, inoltre, che il possesso della certificazione verde vada esteso a tutti i soggetti che accedono alle strutture dell'Università a qualsiasi titolo e a tutto il personale non dipendente a causa delle evidenti ragioni di prevenzione della pandemia ancora in corso.

Pertanto, in attesa del DPCM con cui dovrebbero essere stabilite le modalità con cui effettuare le verifiche sul possesso delle Certificazioni verdi COVID-19, si precisa che dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021 (termine previsto per lo stato di emergenza):

- il possesso del Green Pass è obbligatorio per l'accesso a qualsiasi titolo agli edifici universitari (lezioni, esami, biblioteca, aule studio, ricevimento docenti, riunioni, residenze, tirocini, attività di laboratorio, procedure concorsuali di ogni tipo...);
- personale e studenti saranno tenuti ad esibire il Green Pass al fine di permetterne il controllo da parte del personale incaricato; il personale delle portinerie, gli addetti appositamente individuati e i responsabili degli uffici dell'amministrazione sono con questo atto appositamente autorizzati a verificare il possesso del green pass mediante l'applicazione VerificaC19;
- l'intestatario del Green Pass, all'atto della verifica, a richiesta del verificatore, dimostrerà la propria identità personale mediante l'esibizione di un documento di





identità;

- chi, nonostante l'avvenuta vaccinazione, si ritrovi, eccezionalmente, nell'impossibilità di produrre la certificazione verde COVID-19 per cause oggettive a lui/lei non imputabili (es. cittadino extra-UE vaccinato all'estero con vaccino autorizzato in Italia, scadenza anomala del certificato, ecc.), potrà presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui dichiarare la tipologia di vaccino ricevuto, le date in cui è stato fatto il vaccino, la motivazione di mancato rilascio del Green Pass;

- chi è esentato dalla campagna vaccinale secondo quanto stabilito dalla Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021, dovrà esibire, al posto della Certificazione verde COVID-19, la certificazione di esenzione rilasciata dai medici vaccinatori dei servizi vaccinali delle aziende ed enti dei servizi sanitari regionali o dai medici di medicina generale dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione nazionale. Fino al 30 settembre 2021, saranno validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali, anche in formato cartaceo qualora il soggetto dimostri di essersi attivato per ottenere la certificazione digitale del medico vaccinatore;

- tutte le verifiche saranno in ogni caso effettuate con modalità tali da rispettare la normativa in materia di privacy ed avendo cura di trattare i dati contenuti nella certificazione verde covid-19 nei limiti e nelle finalità previsti dalla norma;

- chi non risulterà in possesso di Green Pass oppure avrà un Green Pass non valido o scaduto o si rifiuterà di esibire il Green Pass, non potrà accedere alle sedi universitarie;

La direzione generale svolgerà appositi controlli sul possesso della certificazione verde secondo le norme vigenti in materia.

Va precisato, inoltre, che, in ragione della clausola generale di cui all'art. 12 del D.L. n. 105 del 2021, continuano ad applicarsi le disposizioni del D.P.C.M. 2 marzo 2021 non incompatibili con le nuove misure introdotte, tra cui, in particolare, la possibilità di adottare piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, con i quali garantire, tra l'altro, anche specifiche esigenze formative da parte degli studenti, come, ad esempio, quelle di studenti con disabilità o con DSA.

Al contempo, resta applicabile anche il comma 2 dell'art. 23 del DPCM 2 marzo 2021, che dispone misure di salvaguardia della continuità didattica a beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attività didattiche o curriculari in presenza, a causa di quarantena o contagio.



UNIVERSITÀ  
DI CAMERINO

Ci si riserva di intervenire in presenza di ulteriori interventi normativi che possano mutare e/o integrare il quadro sopra descritto.

Certi della vostra collaborazione, ringraziamo e inviamo i più cordiali saluti

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Vincenzo Tedesco

IL RETTORE

Prof. Claudio Pettinari